

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 563/91 DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1991

relativo ad un'azione comunitaria per la protezione dell'ambiente nella regione mediterranea (MEDSPA)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che a norma dell'articolo 130 R del trattato l'azione della Comunità in materia ambientale ha l'obiettivo, in particolare, di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente, e che nel predisporre tale azione si terrà conto, tra l'altro, delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità, nonché dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue regioni;

considerando che a norma dell'articolo 2 del trattato la Comunità ha il compito, tra l'altro, di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata e una stabilità accresciuta;

considerando che un certo numero di azioni previste per la protezione dell'ambiente nella regione mediterranea possono essere meglio realizzate a livello comunitario che a livello degli Stati membri considerati separatamente;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 7 febbraio 1983 concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (1982 - 1986) ⁽⁴⁾ afferma che la protezione del Mediterraneo figura tra i campi particolarmente importanti per un'azione comunitaria; che questa affermazione è stata rinnovata nella risoluzione del 19 ottobre 1987 ⁽⁵⁾ concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma

d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (1987 - 1992), la quale menziona tra i settori prioritari la protezione globale e integrata dell'ambiente nella regione mediterranea;

considerando che la Commissione nella sua comunicazione sulla protezione dell'ambiente nel bacino mediterraneo, presentata al Consiglio il 24 aprile 1984 ⁽⁶⁾, si è impegnata ad elaborare una strategia ed un piano di azione per la protezione dell'ambiente di questa regione e che detta strategia e detto piano d'azione sono stati precisati nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale sulla protezione dell'ambiente nella regione mediterranea, adottata dalla Commissione il 14 novembre 1988;

considerando che è necessario, in considerazione della sensibilità ecologica della regione mediterranea e delle pressioni che vi si esercitano, intensificare lo sforzo e aumentare l'efficacia delle operazioni realizzate a favore dell'ambiente a livello regionale, nazionale, comunitario ed internazionale;

considerando che la regione costituisce un'entità ecologica e che la protezione del Mediterraneo non è concepibile senza un impegno che riunisca tutti gli Stati rivieraschi;

considerando che la regione atlantica della penisola iberica, situata a sud del Tago, per le sue analoghe caratteristiche geomorfologiche e socioeconomiche, costituisce un'entità assimilabile alla regione mediterranea;

considerando che è opportuno che la Comunità contribuisca alla realizzazione di operazioni a favore dell'ambiente, concedendo il proprio sostegno finanziario a talune azioni specifiche;

considerando che è opportuno istituire un comitato di gestione, il quale assista la Commissione nell'attuazione del presente regolamento,

⁽¹⁾ GU n. C 80 del 30. 3. 1990, pag. 9 e
GU n. C 25 dell'1. 2. 1991, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. C 19 del 28. 1. 1991.

⁽³⁾ GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 116.

⁽⁴⁾ GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. C 133 del 21. 5. 1984, pag. 12.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituita un'azione comunitaria per la protezione dell'ambiente nella regione mediterranea (MEDSPA), in seguito denominata « azione MEDSPA ».
2. L'azione MEDSPA riguarda l'insieme della regione mediterranea comunitaria e non comunitaria, nonché i territori spagnolo e portoghese della penisola iberica non rivieraschi del mediterraneo, situati a sud del Tago, in seguito denominati « regione interessata ».

Articolo 2

Gli obiettivi perseguiti dall'azione MEDSPA sono :

- intensificare gli sforzi per la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente e per rendere più efficaci la politica e le azioni comunitarie in materia ambientale nella regione interessata ;
- concorrere ad una maggiore integrazione della dimensione ambientale nell'azione comunitaria realizzata nell'ambito delle altre politiche comunitarie ;
- aumentare la cooperazione e il coordinamento in materia di protezione dell'ambiente nella regione interessata, integrando l'azione comunitaria alle operazioni svolte a livello regionale, nazionale ed internazionale ;
- incentivare il trasferimento delle opportune tecnologie, intese a proteggere l'ambiente mediterraneo.

Articolo 3

1. Le risorse di bilancio destinate all'azione MEDSPA formeranno oggetto di iscrizione di stanziamenti annuali nel bilancio generale delle Comunità europee, tenendo conto delle prospettive finanziarie ed entro i limiti delle disponibilità di bilancio annuali.
2. L'utilizzazione delle suddette risorse di bilancio ha luogo in conformità del presente regolamento.
3. L'importo stimato necessario per l'esecuzione dell'azione MEDSPA durante i primi due anni ammonta a 25 milioni di ecu.

Articolo 4

Le misure prioritarie da attuare durante la prima fase di cinque anni dell'azione MEDSPA sono specificate nell'allegato. Per la seconda fase di cinque anni le priorità saranno rivedute secondo quanto previsto all'articolo 13.

Articolo 5

1. Possono beneficiare del sostegno finanziario previsto dal presente regolamento le operazioni che rispondono alle misure prioritarie di cui all'articolo 4.
2. Le operazioni che fruiscono degli aiuti previsti nell'ambito dei fondi a finalità strutturale o degli altri

strumenti finanziari comunitari non sono ammissibili alla concessione del sostegno finanziario previsto dal presente regolamento.

3. Possono beneficiare del sostegno finanziario le operazioni previste al paragrafo 1, quando il loro obiettivo principale è la protezione dell'ambiente.

Articolo 6

1. Può beneficiare del sostegno finanziario qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi associazione responsabile in ultima istanza dell'esecuzione delle operazioni di cui all'articolo 5.
2. Il sostegno finanziario può assumere una delle forme seguenti :
 - contributi in conto capitale, destinati ad investimenti diversi dai progetti nel campo delle infrastrutture, oppure
 - contributi finanziari a favore di esperienze pilota o dimostrative nonché misure volte ad acquisire le informazioni necessarie per l'esecuzione dell'azione MEDSPA o a favore delle misure di assistenza tecnica attuate per iniziativa della Commissione, oppure
 - abbuono di interessi per progetti nel campo delle infrastrutture, oppure
 - anticipi rimborsabili, da determinarsi caso per caso.

Articolo 7

1. Le aliquote del sostegno finanziario della Comunità per le operazioni di cui all'articolo 5 sono soggette ai limiti seguenti :
 - il 50 % al massimo del costo totale quando si tratta di investimenti pubblici, esperienze pilota o dimostrative ;
 - il 30 % al massimo del costo totale quando si tratta di investimenti privati a scopo non commerciale ;
 - il 100 % del costo complessivo delle campagne d'informazione e delle campagne di sensibilizzazione del pubblico e delle spese di esecuzione delle misure attuate per iniziativa della Commissione.

Articolo 8

1. Al fine di garantire il successo delle operazioni svolte dai beneficiari del sostegno finanziario della Comunità, la Commissione prende le misure necessarie per :
 - verificare che le operazioni finanziate dalla Comunità siano state attuate in modo corretto ;
 - prevenire e perseguire le irregolarità ;
 - recuperare i fondi indebitamente percepiti a causa di abusi o negligenze.
2. Fatti salvi i controlli effettuati dalla Corte dei conti in collegamento con le istituzioni o i servizi nazionali di controllo competenti, in applicazione dell'articolo 206 bis del trattato, e qualsiasi ispezione svolta ai sensi dell'arti-

colo 209, lettera c) del trattato, funzionari o agenti della Commissione possono controllare in loco, in particolare mediante sondaggio, le operazioni finanziate dall'azione MEDSPA.

Prima di svolgere un controllo in loco, la Commissione informa al riguardo il beneficiario interessato, in modo da ottenere tutta l'assistenza necessaria.

3. Durante i tre anni successivi all'ultimo versamento effettuato nell'ambito di un intervento, il beneficiario del sostegno finanziario conserva tutti i documenti giustificativi relativi alle spese attinenti all'operazione e li tiene a disposizione della Commissione.

Articolo 9

1. La Commissione può ridurre o sospendere il pagamento del sostegno finanziario per qualsiasi operazione, se da un controllo risulta l'esistenza di un abuso o di una modifica importante che incida sulla natura o sulle modalità di attuazione dell'azione o della misura e per cui non sia stata chiesta l'approvazione della Commissione.

2. Se i termini non sono stati rispettati o se la realizzazione di un'operazione permette di giustificare soltanto una parte del sostegno finanziario assegnato, la Commissione chiede al beneficiario di presentare le sue osservazioni entro un termine determinato. Se questi non fornisce una giustificazione adeguata, la Commissione può sopprimere la parte rimanente del sostegno finanziario.

3. Qualsiasi somma indebitamente versata deve essere restituita alla Commissione. Le somme non restituite entro i termini stabiliti possono essere aumentate degli interessi di mora. La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente paragrafo.

Articolo 10

1. La Commissione assicura una sorveglianza efficace dell'attuazione dell'azione MEDSPA. Questa sorveglianza è attuata per mezzo di relazioni elaborate secondo procedure adottate di comune accordo tra la Commissione e il beneficiario dell'operazione, e di controlli per sondaggio.

La Commissione presenta al comitato previsto all'articolo 11 una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione dell'azione MEDSPA e in particolare nell'utilizzazione degli stanziamenti.

2. Per ogni azione pluriennale, il beneficiario invia alla Commissione, nei sei mesi successivi alla fine di ciascun anno intero di attuazione, relazioni sui progressi realizzati.

Inoltre deve essere inviata una relazione finale alla Commissione nei sei mesi successivi al completamento dell'operazione; per qualsiasi operazione avente durata inferiore a due anni, il beneficiario presenta una relazione alla Commissione nei sei mesi successivi al completamento dell'azione. La Commissione determina la forma e il contenuto delle relazioni.

3. Sulla base delle procedure e delle relazioni di sorveglianza previste nei paragrafi 1 e 2, la Commissione adegua, se necessario, l'importo o le condizioni per la

concessione del sostegno finanziario inizialmente approvati, nonché lo scadenziario dei pagamenti previsti.

4. La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente articolo.

Articolo 11

1. Nell'esecuzione delle misure prioritarie e delle operazioni previste negli articoli 4, 5, 6 e 7, la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al secondo comma.

Articolo 12

L'elenco delle operazioni che hanno beneficiato di un sostegno finanziario è pubblicato, per informazione, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 13

L'azione MEDSPA è eseguita per una fase iniziale di cinque anni a decorrere dal 9 marzo 1991. Entro il 1994 al più tardi, la Commissione presenta al Consiglio una relazione contenente una valutazione dell'esperienza acquisita in questa prima fase, corredata di proposte adeguate, in particolare per quanto riguarda le misure prioritarie da attuare nel corso della seconda fase di cinque anni. Entro e non oltre il 1995, il Consiglio decide, a maggioranza qualificata, in merito alla proposta relativa a questa seconda fase.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS

ALLEGATO

AZIONE MEDSPA

1. Misure prioritarie finanziabili a norma del presente regolamento

A. AZIONI NELLA COMUNITÀ

- Per le città costiere di meno di 100 000 abitanti e le isole minori, raccolta, trattamento, stoccaggio e smaltimento degli effluenti liquidi e dei rifiuti solidi;
- raccolta, trattamento, stoccaggio, riciclo e smaltimento dei fanghi di depurazione e dei rifiuti tossici e pericolosi;
- trattamento delle acque di stiva contenenti residui di idrocarburi e residui di altre sostanze chimiche;
- gestione integrata dei biotopi di interesse comunitario nelle zone costiere;
- protezione del suolo minacciato o degradato da incendi o dalla desertificazione; protezione del terreno contro l'erosione costiera.

B. AZIONI NEI PAESI MEDITERRANEI NON COMUNITARI

- Aiuti per la creazione di strutture amministrative nel settore ambientale;
- assistenza tecnica necessaria per la messa a punto di politiche e programmi di azione in materia di ambiente.

2. Possono altresì essere considerate misure prioritarie le operazioni che costituiscono una risposta ad un problema suscettibile di provocare a breve termine una mutazione durevole delle condizioni ecologiche della zona interessata.
-